COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Adeguamento delle pensioni straordinarie (3026) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale (*Approvato dal Senato*) (3474) 4

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 4, 5

VINCENZI BRUNO, *Relatore* 4

FINI GIANFRANCO 4

Votazioni segrete:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,10.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento delle pensioni straordinarie (3026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni straordinarie ».

Ricordo ai colleghi che in una precedente seduta si è svolta la discussione sulle linee generali del disegno di legge all'ordine del giorno. Su di esso si sono pronunziati favorevolmente sia il ministro Gaspari sia i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione. L'approvazione del disegno di legge è stata quindi rinviata in assenza del parere della V Commissione bilancio.

Comunico che, in data odierna, la V Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il quarto comma dell'articolo unico sia sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 milioni per il 1986, in lire 45 milioni per il 1987 ed in lire 48 milioni per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamento delle pensioni straordinarie" ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

1. L'importo delle pensioni straordinarie concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura prevista per le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, con una anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali.

2. A decorrere dalla data indicata nel precedente comma le pensioni straordinarie sono soggette alla perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, compresi gli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.

3. Restano salvi, se più favorevoli, i maggiori importi ed i relativi sistemi di adeguamento periodico, previsti per le singole pensioni straordinarie concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per l'anno 1985, in lire 42 milioni per l'anno 1986 ed in lire 45 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Onorevoli colleghi, la condizione posta dalla V Commissione bilancio, oltre a modificare la formula di copertura del disegno di legge, ne sposta anche la decorrenza al 1986. Sia pure con rammarico, siamo costretti ad accettare l'indicazione della Commissione bilancio e pertanto, sostituendo il relatore Ferrara, presento il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma dell'articolo unico con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 milioni per il 1986, in lire 45 milioni per il 1987 ed in lire 48 milioni per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento " Adeguamento delle pensioni straordinarie " ».

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale (Approvato dal Senato) (3474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale », già approvato dal Senato nella seduta del 6 febbraio 1986.

Comunico ai colleghi che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3474 prevede l'estensione della disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, che ha recepito l'accordo intercompartimentale del 18 dicembre 1985, anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche aventi titolo all'indennità integrativa speciale e sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge n. 93 del 29 marzo 1983, ed al personale il cui trattamento giuridico ed economico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare definitivamente il progetto di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANFRANCO FINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale dinanzi a questo progetto di legge è consapevole che si tratta, in sostanza, di un atto dovuto, anche in considerazione del fatto che, per alcune categorie, per le quali è previsto il ricorso alla legge circa il loro trattamento economico, non era possibile estendere – a loro vantaggio – i termini dell'accordo intercompartimentale per il pubblico impiego sottoscritto, a suo tempo, con le organizzazioni sindacali. È mio desiderio, in questa sede, dare atto al ministro Gaspari di aver dimostrato una positiva sensibilità nel presentare un disegno di legge in materia, piuttosto che far ricorso all'emanazione di un decreto-legge. Nel ricordare

che la nostra parte politica non ha ritenuto di condividere, né in sede parlamentare né in quella sindacale, l'accordo citato, preannunzio, a nome del gruppo al quale appartengo, il voto contrario sul disegno di legge con il quale vengono, in pratica, recepiti i termini dell'accordo cui prima ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico ed economico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni straordinarie » (3026):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Piero, Barbera, Bosco Manfredi, Calvanese, De Martino, Demitry, Ferrara, Fini, Galloni, Gitti, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Micolini, Pasqualin, Rodotà, Segni, Soave, Soddu, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Vincenzi.

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale » (*Approvato dal Senato*) (3474):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 21
Voti contrari . . . 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Piero, Barbera, Bosco Manfredi, Calvanese, De Martino, Demitry, Ferrara, Fini, Galloni, Gitti, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Micolini, Pasqualin, Rodotà, Segni, Soave, Soddu, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Vincenzi.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO